

Le misure di semplificazione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5

Il decreto contiene un articolato pacchetto di interventi volto ad alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese e a stimolare lo sviluppo di alcuni settori strategici al fine di rilanciare la crescita economica. Questo insieme di provvedimenti comprende, oltre ad alcune norme di carattere generale e sistematico, numerose disposizioni puntuali e immediatamente operative.

Il decreto legge si compone di due titoli, il primo recante disposizioni in materia di semplificazione, il secondo disposizioni in materia di sviluppo.

Il **Capo primo** del Titolo primo contiene alcune disposizioni generali in materia di semplificazione.

L'**art. 1** modifica l'art. 2 della l. n. 241/1990 introducendo in modo generalizzato dei poteri sostitutivi facilmente attivabili a richiesta dei privati in caso di inerzia dell'amministrazione, con conseguente previsione di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per chi ha posto in essere il comportamento omissivo. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al dirigente individuato tra le figure apicali dell'Amministrazione dal vertice politico affinché questi, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario *ad acta*.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, il dirigente cui è stato attribuito il potere sostitutivo comunica all'organo politico i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Per ciascun provvedimento sono espressamente indicati il termine previsto e quello effettivamente impiegato.

L'**art. 2** chiarisce che la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) deve essere corredata dalle attestazioni, solo ove tale obbligo sia espressamente previsto. In questo modo si evita un possibile aggravamento degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.

L'**art. 3**, volto a prevenire l'introduzione di nuovi oneri burocratici, introduce l'obbligo, per le amministrazioni statali, di trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente. Su questa base il Dipartimento della funzione pubblica predisponde, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni degli utenti, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, con evidenziato il risultato riferito a ciascuna amministrazione. Nel caso in cui gli oneri amministrativi risultino superiori a quelli eliminati, il Governo provvede al relativo pareggio, tramite l'adozione di uno o più regolamenti.

Il **Capo secondo** reca semplificazioni per i cittadini.

L'**art. 4** apporta semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità. In particolare, sono eliminate inutili duplicazioni di documenti e di adempimenti nelle certificazioni sanitarie a favore delle persone con disabilità. Il verbale di accertamento dell'invalidità può sostituire le attestazioni medico legali richieste ad esempio per il rilascio del contrassegno per parcheggio e di accesso al centro storico e per l'acquisto dell'auto.

L'**art. 5** reca misure in materia di cambio di residenza. Si prevede che il cambio di residenza abbia effetto dal giorno della richiesta in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa. Rimangono fermi i controlli previsti e le sanzioni in caso di dichiarazioni false.

L'art. 6, rubricato “Comunicazioni di dati per via telematica tra amministrazioni”, individua alcune comunicazioni in materia di procedure anagrafiche e di stato civile che potranno essere effettuate esclusivamente in via telematica. Ciò vale, in particolare, per la trascrizione degli atti di stato civile, per la cancellazione e l'iscrizione alle liste elettorali, per i cambi di residenza. Sempre con via telematica saranno effettuate le comunicazioni tra Comuni e Questure relative ai cartellini delle carte d'identità e alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche degli stranieri.

L'art. 7 prevede che la scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento cada il giorno del compleanno del titolare. In particolare, i documenti di identità e di riconoscimento rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto avranno scadenza il giorno e il mese di nascita del titolare del documento stesso immediatamente successivo alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento. Inoltre, le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti avranno validità decennale, anziché quinquennale.

L'art. 8 dispone che le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali saranno inviate soltanto per via telematica. Sono nulle le clausole dei bandi difformi.

L'art. 9 reca una semplificazione della documentazione relativa agli impianti termici, istituendo un modello unico semplificato per le dichiarazioni di conformità alla normativa tecnica effettuata dai tecnici abilitati.

L'art. 10 modifica il regime giuridico dei parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo o al piano terreno dei vecchi fabbricati ai sensi della cosiddetta legge Tognoli. Sarà possibile cedere separatamente tali parcheggi purché come pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune, al fine di non alterare il carico urbanistico. Resta il vincolo di incedibilità separata, a pena di nullità, dell'atto di trasferimento, per i parcheggi realizzati in diritto di superficie dei comuni.

L'art. 11 contiene “semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità”. In particolare, la norma introduce modifiche al Codice della strada prevedendo procedure più semplici per il rinnovo delle patenti di guida degli ultraottantenni: la visita verrà effettuata dal medico monocratico e non più dalla Commissione medica. Il “bollino blu”, che oggi deve essere rinnovato annualmente (dopo i primi 4 anni), sarà contestuale alla revisione dell'auto, che avviene la prima volta dopo quattro anni e poi con cadenza biennale, con evidenti risparmi di tempo e denaro. Analogamente, si fa coincidere con la revisione periodica il controllo dei dispositivi di controllo della velocità installati sui veicoli commerciali.

Il Capo terzo, il più consistente, contiene numerose disposizioni di semplificazione per le imprese:

L'art. 12, rubricato “Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche” prevede l'attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria. Sulla base di tale sperimentazione il Governo provvederà ad adottare uno o più regolamenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, individuando le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), quelle soggette a mera comunicazione e quelle del tutto libere nonché provvedendo all'individuazione delle norme da abrogare.

L'art. 13 apporta alcune modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza finalizzate alla eliminazione di autorizzazioni obsolete e all'alleggerimento di adempimenti eccessivamente

onerosi. Ad esempio, per l'esercizio di talune attività economiche non sarà più necessaria la licenza di polizia, ma basterà una semplice comunicazione al Questore; le autorizzazioni di polizia – con l'eccezione del porto d'armi - non avranno più durata annuale, ma triennale.

L'**art. 14** reca alcune semplificazioni in materia di controlli sulle imprese. In particolare, la norma prevede che i controlli sulle imprese sono ispirati ai principi della semplicità e della proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché al principio di coordinamento dell'azione svolta da amministrazioni regionali, statali e locali.

La norma autorizza il Governo a emanare regolamenti di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo l'eventuale intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali.

La seconda sezione del Capo terzo reca semplificazioni in materia di lavoro.

L'**art. 15** contiene misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza. La norma elimina le duplicazioni esistenti nella procedura consentendo di recarsi solo alla ASL (nel caso di motivazioni sanitarie) ovvero solo agli uffici del Ministero del lavoro (nel caso di motivazioni inerenti alle condizioni di lavoro).

L'**art. 16** reca alcune semplificazioni dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali. Al fine di una migliore programmazione, gestione e monitoraggio delle politiche sociali, la norma prevede la realizzazione di una Banca dati nazionale delle prestazioni sociali (casellario): tutti gli enti erogatori di interventi e servizi sociali invieranno telematicamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, razionalizzando i flussi informativi esistenti.

L'**art. 17** contiene disposizioni in materia di lavoratori extra UE. In particolare la norma elimina le duplicazioni degli adempimenti connessi all'assunzione di lavoratori in possesso di permesso di soggiorno: non sarà più necessario inviare le stesse informazioni ai centri per l'impiego e alle prefetture ma sarà sufficiente un'unica comunicazione. Inoltre, la norma semplifica gli adempimenti relativi alle assunzioni dei lavoratori stagionali: quando si tratti di un lavoratore già autorizzato l'anno precedente, che abbia rispettato le prescrizioni del permesso di soggiorno, la richiesta si intende accolta decorsi venti giorni dalla domanda allo sportello unico per l'immigrazione, se non sia stato comunicato il diniego.

L'**art. 18** semplifica le comunicazioni relative alle assunzioni nel settore del commercio, consentendo il ricorso alle più semplici modalità già impiegate nel settore del turismo, senza tuttavia intaccare le tutele dei lavoratori garantite dalla tracciabilità delle informazioni sulle prestazioni.

L'**art. 19**, in materia di libro unico del lavoro, fornisce l'interpretazione della nozione di “omessa registrazione” o “infedele registrazione” da annotare sul libro unico del lavoratore chiarendo che l'illecito e le relative sanzioni maturano solo in caso di effettiva incidenza sugli effettivi diritti dei lavoratori (così si sanziona il caso dello straordinario non registrato ma si sana l'irregolarità sugli orari di entrata e di uscita che non incidono sulla effettiva qualità e quantità della retribuzione).

La terza sezione del Capo terzo reca semplificazioni in materia di appalti pubblici:

L'**art. 20** riduce gli oneri amministrativi per le imprese che partecipano ad appalti pubblici. A partire dal 1 gennaio 2013, infatti, saranno le pubbliche amministrazioni ad accedere direttamente ai dati e alle informazioni presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

Inoltre, è estesa ai contratti di sponsorizzazione (art. 26 del codice appalti) la disciplina dettata dall'art. 199-*bis* (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor), inserito nel codice dallo stesso decreto semplificazione; che introduce una disciplina esaustiva per le sponsorizzazioni aventi ad oggetto beni culturali.

Si novella l'art. 38, prevedendo che la sanzione dell'esclusione dalle gare delle imprese che hanno reso false dichiarazioni non è più di un anno ma "fino" ad un anno e rimettendo quindi all'Autorità la determinazione del periodo di esclusione (fino al massimo di un anno) in relazione alla gravità dell'infrazione commessa.

Si modifica l'art. 189 per coordinare le disposizioni inserite attualmente nell'allegato XXII al codice relative al certificato lavori eseguiti dal contraente generale e dai terzi, prevedendo di disciplinare per intero la materia nel regolamento attuativo del codice ed eliminando in tal modo le sovrapposizioni oggi esistenti tra norme di rango primario e norme regolamentari.

Altre modifiche riguardano il regolamento di attuazione del codice appalti, approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: all'art. 73, per coordinare la norma con la novella introdotta nell'art. 38 del codice appalti in relazione alla durata del periodo di esclusione dalla gara in caso di false dichiarazioni, e all'art. 84, per dettare una disciplina semplificata in tema di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia.

L'art. 21 prevede un limite di due anni alla responsabilità solidale dell'appaltatore nei confronti dell'eventuale sub-appaltatore. Entro i due anni l'appaltatore continua a rispondere per i trattamenti retributivi dei lavoratori, le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali (relative al periodo di esecuzione del contratto) ma con l'esclusione delle sanzioni civili per le quali risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

L'art. 22 interviene con limitate modifiche alla disciplina del CIPE con l'obiettivo di rendere più efficace gli interventi di finanziamento dei "progetti e dei programmi di intervento pubblico" anziché delle sole "opere pubbliche".

La sezione quarta del Capo terzo, reca semplificazioni in materia di ambiente:

L'art. 23 introduce l'autorizzazione unica in materia ambientale al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI. L'autorizzazione, che dovrà essere disciplinata da un apposito regolamento, sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, è rilasciata da un unico ente disciplinata l'autorizzazione unica ambientale per le PMI con un significativo risparmio per le imprese.

L'art. 24 reca alcune semplificazioni in materia ambientale apportando varie modifiche al Codice dell'ambiente. In particolare, la norma:

- dispone che le autorità competenti possano autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati;
- reca semplificazioni per la raccolta e l'impiego delle risorse da destinare allo smaltimento dei pneumatici usati;
- introduce diverse semplificazioni procedurali.

La sezione quinta del Capo terzo reca semplificazioni in materia di agricoltura:

L'art. 25 contiene misure di semplificazione per le imprese agricole. In particolare, l'articolo introduce norme volte a semplificare le operazioni relative alla erogazione di aiuti e contributi dell'Unione europea per il settore agricolo gestite dall'AGEA, contiene una nuova disciplina del fascicolo aziendale elettronico e prevede che gli Organismi Pagatori predispongano sistematicamente le procedure informatiche per la presentazione delle domande relative agli aiuti comunitari.

L'art. 26, al fine di consentirne utilizzi economici da parte delle aziende interessate, assimila gli impianti boschivi artificiali su terreni agricoli, realizzati con finanziamenti comunitari, agli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno, purché siano esauriti i relativi vincoli.

L'art. 27 è diretto a una semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante.

L'art. 28 contiene alcune misure di semplificazione in materia di trasporto di rifiuti agricoli. In particolare, si prevede di non considerare trasporto la movimentazione di rifiuti tra fondi della medesima azienda agricola la cui distanza non sia superiore a dieci chilometri e sia destinata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Il Capo terzo, sezione sesta, reca semplificazioni in materia di ricerca.

L'art. 30 contiene semplificazioni ricerca internazionale e industriale e, tramite alcune modifiche al d.l. 27 luglio 1999, n. 297, intende:

- estendere la platea dei soggetti ammessi agli interventi di sostegno alla ricerca industriale, includendovi quelli individuati come tali dai regolamenti comunitari relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali;
- ampliare le attività ammissibili, ricomprendendovi anche le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea anche sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione Europea a seguito di bandi internazionali di ricerca.

L'art. 31 reca alcune semplificazioni in materia di ricerca di base. In particolare, stabilisce che le procedure in materia di ricerca di base, stabilendo che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi.

L'art. 32 è rubricato "Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca". L'obiettivo perseguito è quello dello snellimento delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca.

In particolare si consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di poter utilizzare, previo avviso pubblico, le valutazioni e le graduatorie adottate a seguito di bandi europei per progetti di ricerca già positivamente valutati in sede comunitaria, ma non ammessi ai finanziamenti da parte della stessa Comunità.

Altra semplificazione prevista è quella che riguarda l'utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

La norma consente inoltre di avvalersi di esperti dotati di particolari competenze tecnico-scientifiche per l'affidamento di incarichi per i quali è richiesta una sistematica, continua e, in diversi casi, esclusiva collaborazione con specifiche e significative responsabilità, anche di carattere patrimoniale.

L'art. 33 riguarda la partecipazione ricercatori italiani a programmi comunitari o internazionali e consente al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca nonché ai ricercatori universitari, cui siano stati attribuiti *grant* comunitari o internazionali e che svolgano la propria attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, di poter essere collocati in aspettativa senza assegni su richiesta e per la complessiva durata del finanziamenti.

La sezione settima del Capo terzo reca altre semplificazioni. In particolare:

L'art. 34 riguarda la validità dell'abilitazione per installatori di impianti negli edifici. La norma chiarisce che le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali e che hanno ottenuto il certificato di riconoscimento sono abilitate all'esercizio dell'attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti con riferimento a tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

L'art. 35 modifica gli articoli 2397 e 2477 del codice civile in materia di controllo societario.

L'art. 36 definisce più esattamente la nozione di impresa artigiana nell'articolo 2755, n. 5, del codice civile ai fini del riconoscimento del privilegio per i crediti delle medesime imprese.

L'art. 37 riguarda la comunicazione al registro imprese dell'indirizzo PEC e prevede che le imprese che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese debbano provvedere entro il 30 giugno 2012.

L'art. 38 definisce i requisiti professionali del responsabile dei depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.

L'art. 39 La norma sopprime il requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione.

L'art. 40 abroga la norma che prevedeva la chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione.

L'art. 41 prevede che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, sia avviata semplicemente previa segnalazione certificata di inizio attività (priva di dichiarazioni asseverate).

L'art. 42 contiene semplificazioni del procedimento di verifica dell'interesse culturale. La disposizione consentirà la conclusione della verifica dell'interesse culturale dei beni in tempi significativamente più brevi. Si prevedono modalità operative tecniche da determinarsi con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita l'Agenzia del demanio.

L'art. 44 reca semplificazioni in materia di interventi di lieve entità. La norma prevede di rideterminare e ampliare le ipotesi di "intervento di lieve entità" – soggette a procedure molto semplificate e a un diverso regime sanzionatorio – con regolamento da emanarsi entro un anno.

L'art. 45 apporta alcune semplificazioni in materia di dati personali. In particolare, viene inserita nel Codice della protezione dei dati personali una espressa autorizzazione al trattamento di dati di natura giudiziaria finalizzati all'esecuzione dei protocolli di legalità con il Ministero dell'interno. Viene soppresso l'obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che oltre a non essere previsto dalla direttiva comunitaria, è un adempimento superfluo. Restano comunque ferme le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

L'art. 46 prevede la trasformazione in soggetti di diritto privato degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, attraverso l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di regolamenti, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale.

Il Titolo secondo contiene disposizioni in materia di sviluppo.

Il Titolo secondo, capo primo, sezione prima contiene disposizioni in materia di innovazione tecnologica.

L'art. 47 in materia di Agenda digitale italiana intende dare inizio in Italia al processo di attuazione dell'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 f/2 del 26 agosto 2010, che è una delle sette "iniziative faro" della strategia Europa 2020. Con essa si "mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020", tracciando "la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle TIC, in particolare di internet, che costituisce il supporto essenziale delle attività socioeconomiche, che si tratti di creare relazioni d'affari, lavorare, giocare, comunicare o esprimersi liberamente" (cfr. Comunicaz. 26.8.2010 cit., punto 1). A tal fine, si prevede l'istituzione di una cabina di regia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 48, rubricato "Dematerializzazione di procedure in materia di università" prevede, a far data dall'anno accademico 2012-2013, che le procedure di iscrizione alle università vengano effettuate esclusivamente per via telematica, curando la costituzione, da parte del Ministero, di un portale unico per tutte le università, in modo da garantire il reperimento dei dati utili per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.

Si stabilisce inoltre che la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea avvenga con le modalità informatiche.

L'art. 49, reca numerose modifiche alla l. n. 240/2010. Tra queste, sono da menzionare quelle finalizzate a:

- assicurare che gli impegni del docente all'estero non pregiudichino l'ordinaria attività che lo stesso deve svolgere nell'ateneo di appartenenza;
- intervenire in materia di mobilità dei professori e ricercatori per assicurare l'ordinato svolgimento della didattica;
- chiarire che il termine di 180 giorni per l'estinzione del procedimento disciplinare decorre dall'avvio del procedimento stesso e non dalla trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione, superando in tal modo eventuali problemi interpretativi e di coordinamento;
- sopprimere la norma che consente di attribuire alle università telematiche, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, finanziamenti a valere sulla quota premiale previsti per le università non statali legalmente riconosciute. Ciò in quanto alle università telematiche non possono essere applicati i medesimi criteri di riparto;
- tener ferma la regola che il conseguimento dell'abilitazione scientifica è requisito necessario per partecipare alle procedure preordinate al reclutamento dei professori universitari senza dare alcun diritto all'accesso in ruolo, chiarendo che le predette procedure sono non solo quelle di cui all'art. 18 (già richiamate dal comma 4 che si intende modificare) ma anche quelle di cui all'art. 24, commi 5 e 6, che, al pari delle prime, sono finalizzate all'inquadramento in ruolo.
- intervenire sulla disciplina della chiamata dei professori universitari introducendo modifiche intese a semplificare e chiarire alcuni aspetti del procedimento, anche al fine di assicurare un finanziamento adeguato nel caso in cui l'onere della chiamata, ovvero dei contratti di ricercatore a tempo determinato che potranno essere inquadrati come professori associati, sia a carico di soggetti diversi dall'università.

- intervenire sulla disciplina del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, precisando che l'organo ha il compito di indicare i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca e modificando le modalità di rinnovo del mandato di alcuni componenti (due componenti durerebbero in carica quattro anni), in sede di prima applicazione della legge istitutiva (n. 240 del 2010) in modo tale da assicurare una certa continuità nell'attività dell'organo, fermo restando il meccanismo del rinnovo sfalsato dei componenti;
- abrogare la disposizione che limita la possibilità per gli atenei di conferire contratti di insegnamento a esperti di alta qualificazione, a soggetti in possesso di un reddito minimo di 40.000 euro lordi annui, determinando di fatto una discriminazione di reddito che non ha nulla a che vedere con la qualificazione scientifica e professionale dei possibili candidati e pone ingiustificati limiti allo svolgimento delle attività istituzionali degli atenei.
- intervenire in materia di ricercatori a tempo determinato, chiarendo le forme di pubblicità dei bandi e regolando il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo per i dipendenti pubblici titolari dei contratti in questione;
- prevedere che le risorse relative al piano straordinario per la chiamata di professori associati secondo le nuove procedure di reclutamento possano essere utilizzate anche per la chiamata di professori associati secondo le procedure di chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero.

L'art. 50, rubricato "Attuazione dell'autonomia", prevede che il MIUR, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, adotti delle linee guida finalizzate a potenziare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a definire, per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia e a costituire una rete territoriale tra istituzioni scolastiche.

L'art. 51 riguarda il potenziamento del sistema nazionale di valutazione e prevede che, nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle scuole, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI svolga una funzione di coordinamento del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica. Inoltre le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, partecipano alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti.

Resta fermo che l'INVALSI assicura il coordinamento per il solo sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica, così come previsto dall'articolo 2, comma 4-undecies, del d.l. n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 10/2011.

L'art. 52, rubricato "Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori" – ITS, prevede che con decreto del MIUR siano adottate linee guida finalizzate: a) alla realizzazione di un'offerta coordinata a livello territoriale tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione professionale di competenza delle regioni; b) a favorire la costituzione di poli tecnico-professionali e c) a promuovere la realizzazione di percorsi di apprendistato. Con altro decreto il MIUR adotterà linee guida volte a realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori e a semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

L'art. 53 contiene alcune disposizioni volte a modernizzare il patrimonio immobiliare scolastico, ridurre i consumi e migliorare l'efficienza energetica. A tal fine, la norma delega il CIPE ad approvare un Piano nazionale di edilizia scolastica, in attuazione del quale saranno stipulati appositi accordi di programma.

L'art. 54, al fine di potenziare l'attività di ricerca degli atenei, modifica la l. 240/2010 inserendo l'art. 24-bis, rubricato "Tecnologi a tempo determinato". Tale disposizione prevede che le

università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea, scelti tramite procedure pubbliche di selezione. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabile per una sola volta per un massimo di tre anni. La durata complessiva dei contratti in ogni caso non può superare i cinque anni.

L'**art. 55** prevede che la disposizione contenuta all'art. 6, comma 11, della l. n. 240/2010, secondo cui i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, si applica anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi.

L'**art. 56**, rubricato "Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO", apporta alcune modifiche al Codice del turismo e prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere dati in concessione, a titolo non oneroso, a cooperative di giovani di età inferiore a 35 anni, sulla base di un apposito decreto ministeriale.

Gli **artt. 57** e **58** contengono disposizioni in materia di infrastrutture energetiche strategiche, metanizzazione del Mezzogiorno e bunkeraggio. La prima disposizione, in particolare, prevede che per le infrastrutture e gli insediamenti strategici previsti dal comma 1, l'autorizzazione di cui all'art. 1, co. 56, l. 239/2004, sia rilasciata al termine di un procedimento unico svolto entro il termine di 180 giorni.

L'**art. 59**, recante "Disposizioni in materia di credito d'imposta", stabilisce un termine più adeguato per i datori di lavoro che intendono avvalersi dell'agevolazione fiscale del credito d'imposta previsto dal decreto legge 70/2011. Le attività amministrative presupposte (autorizzazioni UE, Intesa Stato-Regioni ecc.) hanno avuto tempi lunghi rischiando di rendere operativa la disposizione per i datori di lavoro solo a ridosso della sua scadenza.

L'**art. 60**, rubricato "Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»", intende definire con maggior precisione, ai fini di una valutazione di impatto della misura, la sperimentazione del programma "carta acquisti" nei comuni con più di 250.000 abitanti, già introdotta in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225. Il secondo comma dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative dell'intervento sperimentale.

Nell'ambito delle disposizioni contenute nel Titolo terzo, recante "Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore", si segnala quanto previsto al primo comma dell'**art. 61**, che prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali approvi un decreto recante norme tecniche e linee guida applicative aventi ad oggetto le offerte di sponsorizzazione (art. 199-bis del codice degli appalti e 120 del Codice dei beni culturali), nonché la previsione dell'**art. 62**, che dispone l'abrogazione di quindici norme obsolete.